
SAE INSTITUTE
REGOLAMENTO GENERALE

INDICE

Premessa

Titolo I Presidente

Articolo 1 – Definizione; Articolo 2 – Designazione e nomina; Articolo 3 – Compiti e funzioni.

Titolo II Consiglio di Amministrazione

Articolo 1 – Composizione e durata; Articolo 2 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione; Articolo 3 – Convocazione e validità delle riunioni e delle deliberazioni; Articolo 4 – Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Titolo III Direttore

Articolo 1 – Definizione; Articolo 2 – Nomina del Direttore; Articolo 3 – Funzioni e compiti del Direttore; Articolo 4 – Vice Direttore.

Titolo IV Consiglio Accademico

Articolo 1 – Composizione e durata; Articolo 2 – Nomina della componente docenti ed esperti; Articolo 3 – Invitati esterni; Articolo 4 – Funzionamento; Articolo 5 – Competenze.

Titolo V Nucleo di Valutazione

Articolo 1 – Composizione e durata; Articolo 2 – Convocazione; Articolo 3 – Competenze; Articolo 4 – Funzionamento;

Titolo VI Collegio dei Professori

Articolo 1 – Composizione; Articolo 2 – Convocazione; Articolo 3 – Presidente e Segretario; Articolo 4 – Votazioni; Articolo 5 – Compiti.

Titolo VII Collegio dei Revisori

Articolo 1 – Definizione e nomina; Articolo 2 – Composizione e durata; Articolo 3 – Cessazione dalla carica; Articolo 4 – Competenze; Articolo 5 – Revisore;

Titolo VIII Consulta degli Studenti

Articolo 1 – Definizione e nomina; Articolo 2 – Composizione e nomina; Articolo 3 – Competenze e funzioni;

Titolo IX

Attività didattiche e di produzione dell'Accademia e affidamento incarichi di docenza

*Articolo 1 – Incarichi per attività didattica ordinaria (corsi accademici di primo livello: Corso di Produzione Audio, Corso di Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media); Articolo 2 – Procedure di selezione per incarichi di docenza per i suddetti corsi
Articolo 3 – Figure di supporto alla didattica: contratti di collaborazione professionale e contratti di collaborazione a tempo parziale; Articolo 4 – Attività di arricchimento e completamento dell'offerta formativa; Articolo 5 – Compiti e doveri didattici dei docenti; Articolo 6 – Monitoraggio delle attività*

Titolo X

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 – Richiamo ed applicazione dei Regolamenti già in vigore nel presente Regolamento; Articolo 2 – Integrazioni e modifiche al presente Regolamento; Articolo 3 – Norma finale di salvaguardia.

PREMESSA

Il Regolamento generale dell'Accademia "SAE Institute" di Milano (di seguito denominata "Accademia") – ai sensi dell'articolo 18 del proprio Statuto – disciplina tutti gli aspetti del funzionamento e dell'organizzazione dell'Accademia non contemplati nei regolamenti ma previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 e dallo stesso Statuto.

In particolare il presente regolamento ha la finalità di provvedere alla disciplina ed attuazione delle disposizioni di legge relative ai corsi di diploma di primo livello in forza del Decreto Ministeriale del 15 maggio 2017:

- Produzione audio (DAPL08)
- Produzione cinetelevisiva e nuovi media (DAPL08)

Il presente Regolamento opera nel rispetto della Costituzione e delle Leggi della Repubblica Italiana, dei relativi Decreti di applicazione, della normativa emanata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, dello Statuto dell'Accademia ed in conformità ai principi fissati negli altri Regolamenti dell'istituzione e si struttura come raccolta di più regolamenti – ognuno dei quali ne costituisce uno specifico Titolo – dedicati all'organizzazione e al funzionamento di particolari settori e comunque nel loro insieme costituenti gli elementi essenziali tali da garantire, conformemente alla sua natura, il raggiungimento delle finalità dell'Accademia così come previste dall'art.18 dello Statuto.

Esso pertanto, oltre a provvedere alla regolamentazione dell'elezione e del funzionamento degli organi di governo dell'Accademia con riferimento ai corsi accademici di primo livello, garantisce, tutela ed estende – regolamentandoli – i principi, in parte già previsti in altri regolamenti, volti a consentire all'Accademia l'efficace realizzazione dell'inscindibile nesso tra l'attività didattica e le attività di produzione e di ricerca in campo artistico, tecnico e professionale di studenti e docenti con particolare riferimento alle esigenze culturali del territorio nonché alle richieste del mondo del lavoro in cui l'Accademia stessa opera.

L'Accademia, nel perseguire quanto sopra, favorisce forme di accordi, convenzioni, collaborazioni con altre Accademie, Università, enti culturali e scolastici del territorio, pubblici e privati, che ne condividano le finalità, nonché con altri soggetti, anche per l'acquisizione di strutture, beni e strumenti necessari alle proprie attività.

TITOLO I

PRESIDENTE

- Articolo 1 – Definizione**
- Articolo 2 – Designazione e nomina**
- Articolo 3 – Compiti e funzioni**

Articolo 1 – Definizione

Il Presidente in forza di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione è il rappresentante legale dell'Accademia.

Articolo 2 – Designazione e nomina

Il Presidente dell'accademia è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

1. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato, consecutivamente, senza limitazioni.

Articolo 3 – Compiti e funzioni

1. Il Presidente emana tutti i Regolamenti previsti dalla normativa ministeriale nonché i regolamenti interni opportuni al buon funzionamento dell'istituzione, fatti salvi quelli relativi alle materie per le quali la rappresentanza è affidata al Direttore.
2. Il Presidente propone inoltre le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti, se e qualora resesi necessarie e debitamente approvate dai competenti organi.
3. Il Presidente rappresenta l'Accademia in occasione di manifestazioni pubbliche promosse autonomamente dall'Accademia, in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, o qualora invitato a presenziare e/o ad intervenire in convegni, congressi, seminari, concerti, anche unitamente al Direttore per quanto di sua competenza.
4. Il Presidente provvede alla firma degli atti normativi emanati dall'Accademia, tranne quelli di competenza del Direttore.
5. Partecipa, se invitato, alle riunioni degli organi di governo dell'Accademia di cui non è componente.

TITOLO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Articolo 1 – Composizione e durata**
Articolo 2 – Vice Presidente e Segretario
Articolo 3 – Convocazione e validità delle riunioni e delle deliberazioni
Articolo 4 – Compiti del Consiglio di Amministrazione
Articolo 5 – Deleghe

Articolo 1 – Composizione e durata

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto da due o più membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.
2. Gli amministratori restano in carica fino alla revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
3. Gli amministratori sono rieleggibili.
4. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prima assemblea dei soci che provvederà a confermarne la nomina.
5. Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro 10 (dieci) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.
6. Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 10 (dieci) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 2 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che

contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 3 – Convocazione e validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. Il Presidente dell'Accademia può chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Organo decisionale affinché vengano discusse questioni relative al funzionamento ed all'amministrazione dell'Accademia.
2. Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ritenutane l'opportunità, convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea o in Australia.
4. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a). che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b). che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c). che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d). che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 4 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza in materia di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Accademia.
2. Nomina il Presidente dell'Accademia e provvedere a dotarlo della relativa delega operativa di cui al titolo precedente.
3. I suoi compiti sono quelli indicati dall'articolo 7 comma 6 del DPR 132/2003,

nonché dalle altre norme legislative o statutarie che ne fanno espresso riferimento.

4. Nell'espletamento di tali competenze il Consiglio di Amministrazione è tenuto, nel caso di impossibilità di approvazione totale delle proposte di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, a causa di limitate disponibilità di bilancio, ad assumere come prioritari gli impegni legati al mantenimento e all'accrescimento della elevata qualità dell'offerta didattica consona ad un istituto di alta formazione e alle forme di ricerca e di produzione ad essa inscindibilmente correlate, in maniera tale da conferire anche visibilità esterna all'Accademia e un'offerta di qualità elevata nel territorio, elementi fondamentali per l'acquisizione di un futuro bacino d'utenza dell'istituzione.

5. Per l'individuazione degli obiettivi di cui sopra il Consiglio di Amministrazione opera in stretta e continua intesa con i pareri didattici e artistici espressi dal Presidente, Direttore e Consiglio Accademico,

Nella scelta dei suddetti impegni il Consiglio di Amministrazione garantisce inoltre l'equa distribuzione delle risorse finanziarie nei diversi settori di intervento didattico ed artistico previsti all'interno dell'Accademia.

6. Il Consiglio di Amministrazione valuta inoltre strategie di acquisizione di fondi per il funzionamento dell'Accademia attraverso il contatto con opportuni soggetti pubblici o privati presenti sul territorio, delegando il Presidente a tale opera di ricognizione nelle modalità ritenute più opportune ed efficaci e tali comunque da garantire il prestigio dell'istituzione.

7. Nomina infine la componente Docenti del Consiglio Accademico ed il Direttore.

Titolo III

DIRETTORE

Articolo 1 – Definizione
Articolo 2 – Nomina del Direttore
Articolo 3 – Funzioni e compiti del Direttore
Articolo 4 – Vice Direttore

Articolo 1 – Definizione

1. Il Direttore, è il responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Accademia e ne ha la rappresentanza in ordine alle collaborazioni ed attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione dei corsi di diploma accademico di primo livello.
2. Emana decreti e disposizioni finalizzati ad assicurare il buon andamento delle strutture dell'Accademia, la corretta applicazione delle norme previste nei suoi regolamenti e l'adozione di criteri organizzativi per l'individuazione dei livelli e degli ambiti di responsabilità.
3. Garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Accademia, della libertà didattica e di ricerca, dei diritti del personale e degli studenti.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni si avvale inoltre – come previsto dalla normativa vigente – della partecipazione e delle deliberazioni del Consiglio Accademico e del Collegio dei Professori, da lui convocati e presieduti.
5. Può nominare annualmente un docente con funzioni di Vice Direttore.

Articolo 2 – Nomina del Direttore

1. Il Direttore è nominato con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione. Il mandato di Direttore è di tre anni accademici e può essere riconfermato, consecutivamente, senza limitazioni.

Articolo 3 – Funzioni e compiti del Direttore

1. Il Direttore esercita le funzioni a lui espressamente demandate dalle vigenti disposizioni di legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Accademia. Per l'esercizio di tali funzioni e compiti provvede all'emanazione di Decreti e Disposizioni nelle materie di sua competenza.
2. Presiede di norma le Commissioni preposte alle procedure di selezione in merito ai bandi relativi a contratti di collaborazione con docenti e con figure professionali di supporto alla didattica e le Commissioni esaminatrici per il conferimento di contratti di collaborazione a tempo parziale e per l'assegnazione di borse di studio erogate a favore degli studenti.
3. Presiede di norma le Commissioni incaricate all'elaborazione dei regolamenti interni all'Accademia, se non espressamente indicato diversamente.

4. E' titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei docenti e degli studenti, previamente autorizzata dal Presidente dell'accademia, in base al Codice Disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione.

5. Per i seguenti compiti il Direttore opera all'interno del Consiglio Accademico da lui convocato e presieduto secondo quanto disposto dal Titolo IV "Consiglio Accademico" del presente Regolamento:

- determinazione annuale o pluriennale del piano di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca e definizione delle linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione secondo quanto previsto al Titolo IV "Consiglio Accademico";
- verifica del rispetto e dell'efficacia dei regolamenti in merito alle materie di cui sopra ed eventuale valutazione di modifiche degli stessi atte a migliorare i parametri qualitativi dell'offerta formativa dell'Accademia;
- proposizione, esame ed elaborazione dei piani delle attività artistiche e delle attività di arricchimento e completamento dell'offerta formativa, nonché delle eventuali attività di pubblicazione dell'Accademia;
- esame delle strutture immobili e dei beni strumentali dell'Accademia e proposizione di eventuali acquisti e modifiche della destinazione d'uso, nonché concessione d'uso a terzi di spazi dell'Accademia;
- studio e determinazione di forme di collaborazione e di convenzione con altre istituzioni a carattere didattico-culturale (università, ed altri istituti di alta formazione) o altre istituzioni se ritenuto opportuno.

Il Direttore, preso atto delle deliberazioni del Consiglio Accademico, provvede alle disposizioni in materia, se di sua competenza, o a trasmettere accuratamente tali deliberazioni in sede di Consiglio di Amministrazione per l'esame finanziario e/o al Presidente dell'Accademia per la verifica della regolarità contabile e amministrativa.

6. Il Direttore predispose una relazione didattico-artistica annuale propositiva ed una consuntiva da proporre al Collegio dei professori da lui convocato e presieduto secondo quanto disposto dal Titolo V "Collegio dei Professori" del presente Regolamento generale. Recepisce le istanze in materia didattico-artistica scaturite in seno al Collegio e da trasmettere agli organi di gestione e di governo dell'Accademia.

7. Partecipa, se invitato, anche agli organi dell'Accademia dei quali non è componente.

8. Partecipa e presiede di diritto la Consulta degli Studenti e ne disciplina annualmente l'elezione.

9. Il Direttore rappresenta all'esterno l'Accademia, se non espressamente previsto altrimenti, nelle seguenti sedi:

- Conferenza delle Accademie legalmente riconosciute;
- Convegni, conferenze, riunioni, relazioni, interviste, quale responsabile didattico e artistico dell'Istituzione;
- Presentazione di produzioni e attività didattiche e/o di ricerca promosse dall'Accademia anche d'intesa con altre istituzioni;
- Commissioni relative alla definizione e studio di progetti didattici, di ricerca, di produzione, promossi dall'Accademia con altri istituti con i quali sia in essere un rapporto di collaborazione, convenzione e/o partnership anche a livello internazionale,

provvedendo a darne successiva informazione, laddove necessario, agli organi di gestione e di governo dell'Accademia per i provvedimenti del caso o anche a solo

titolo di conoscenza.

10. Il Direttore può inoltre delegare, con proprio decreto, di cui darà comunicazione a tutti gli organi di gestione e di governo, uno o più docenti all'esercizio di funzioni di rappresentanza, studio e coordinamento in settori particolari che non gli siano inderogabilmente riservati.

Articolo 4 – Vice Direttore

1. Il Vice Direttore è nominato, in caso di necessità, direttamente dal Direttore con proprio Decreto all'inizio di ogni anno accademico e può essere scelto tra tutti i docenti in ruolo dell'Accademia. Il Direttore comunica la nomina al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.

2. Funzioni e compiti del Vice Direttore sono:

- sostituzione del Direttore in tutte le funzioni e compiti in caso di assenza o impedimento temporaneo;
- esercizio continuativo di particolari deleghe, assegnate contestualmente al Decreto di nomina o anche successivamente, per funzioni e compiti non inderogabilmente riservati al solo Direttore e che egli intenda affidare direttamente ed esclusivamente nel corso dell'anno accademico al Vice Direttore.

4. Il Vice Direttore risponde dei suoi atti nell'esercizio di tali funzioni al Direttore.

3. In caso di vacanza del Direttore, il Vice Direttore assume la funzione di Direttore e ha l'obbligo di far indire le elezioni per il nuovo Direttore entro sessanta giorni.

TITOLO IV

CONSIGLIO ACCADEMICO

- Articolo 1 – Composizione e durata**
- Articolo 2 – Nomina della componente docenti ed esperti**
- Articolo 3 – Invitati Esterni**
- Articolo 4 – Funzionamento**
- Articolo 5 – Competenze**

Articolo 1 – Composizione e durata

Il Consiglio Accademico è composto:

- il Direttore (che lo presiede);
- docenti ed esperti dell'istituzione;
- Invitati esterni;
- Il Presidente dell'Accademia con funzioni di rappresentanza del Consiglio di Amministrazione;

Il Consiglio accademico resta in carica per tre anni accademici. Ogni componente può essere rieletto senza limite di mandati.

Articolo 2 – Nomina della componente docenti ed esperti dell'istituzione

Possono essere nominati componenti tutti i docenti dell'Istituzione, titolari di contratto a tempo indeterminato con incarico di coordinamento;

Uno o più membri esterni in rappresentanza degli organi internazionali, di governo e coordinamento delle attività accademiche del gruppo SAE;

Alla nomina provvederà il Presidente dell'Accademia con apposito decreto di nomina.

Articolo 3 – Invitati esterni

Il Direttore inviterà eventuali osservatori a partecipare ad una riunione, ove ritenuto opportuno, una o più delle seguenti figure:

- rappresentanti degli studenti relativi ai corsi erogati dall'Accademia;
- Esperti industriali o professionali;
- Accademici con conoscenze specialistiche;
- Altre figure, anche internazionali, con specifiche funzioni e competenze all'interno del gruppo SAE;

Articolo 4 – Funzionamento del Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico si riunirà almeno due volte l'anno, su convocazione del Direttore sentito il Presidente.

2. Il Consiglio è presieduto dal Direttore il quale, in caso di assenza improvvisa o impedimento momentaneo, vista la necessità di procedere ad una o più deliberazioni urgenti e indifferibili, ha facoltà di delegare alla Presidenza un suo componente, per uno o più punti dell'ordine del giorno per il quale il Consiglio è stato convocato. Il Direttore, o chi in sua vece presiede la riunione o parte di essa, verificata la validità della seduta, la dichiara aperta, provvede per ogni argomento all'Ordine del Giorno alla sua relazione - personalmente o attraverso delega a un componente il Consiglio - modera la relativa discussione, indice la votazione e ne proclama l'esito. Dichiara infine la chiusura della seduta.

3. All'inizio di ogni seduta viene nominato, tra i componenti il Consiglio Accademico, un Segretario verbalizzante. Il verbale di ogni seduta deve essere redatto in maniera da contenere le deliberazioni adottate nel corso della seduta stessa (con riferimento alle votazioni ove palesi), le motivazioni di tali provvedimenti e gli elementi di discussione la cui pubblicità è ritenuta indispensabile a una comprensione più chiara degli stessi provvedimenti nel contesto didattico, di ricerca e di produzione dell'Accademia. Al verbale possono essere allegati interventi scritti da parte dei componenti il Consiglio qualora ne facciano esplicita richiesta.

Il verbale può essere letto e approvato in chiusura di seduta oppure all'inizio della seduta successiva previa adozione degli emendamenti comunicati anche a mezzo posta. Una volta approvato esso è firmato dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, reso pubblico nei tempi e nelle modalità stabilite nel verbale stesso.

Le riunioni sono validamente costituite se a esse partecipa la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Accademico; Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti del Consiglio. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a). che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b). che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c). che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d). che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

4. All'inizio di ogni riunione il Direttore può chiedere ai componenti il Consiglio Accademico di modificare l'ordine di discussione dei punti all'Ordine del Giorno e far precedere il loro esame da comunicazioni che ritiene opportuno portare a conoscenza dell'organo collegiale.

Le deliberazioni avvengono su approvazione della maggioranza assoluta dei presenti attraverso voto palese con alzata di mano tranne che in caso di votazioni riguardanti persone o che comunque possano essere lesive della privacy per le quali si procede a scrutinio segreto. A tal scopo è costituita seduta stante una commissione elettorale formata da due componenti il Consiglio.

In caso di deliberazioni riguardanti un componente il Consiglio Accademico, lo stesso è tenuto ad astenersi dalla partecipazione alla discussione – salvo riferire informazioni ed elementi in merito alle problematiche oggetto di discussione su richiesta dei componenti il Consiglio – e alla votazione della deliberazione relativa.

Altrettanto è previsto per la discussione e la votazione di questioni riguardanti suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Nel quorum delle suddette discussioni e votazioni non è computato il componente interdetto dal voto.

Nelle deliberazioni a voto palese, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Direttore o da chi lo presiede in sua vece. Nel caso di votazione a scrutinio segreto si ripete la votazione e, in caso di ulteriore parità, la deliberazione si intende “non approvata”.

5. Per la discussione di determinate problematiche possono essere invitati in consiglio, senza diritto di voto, esperti e consulenti anche esterni all'Accademia, personale della segreteria didattica e amministrativa, altri docenti e studenti. Inoltre il Consiglio Accademico può, per l'esercizio delle sue funzioni, chiedere il parere di altri organi dell'Istituzione o istituire apposite Commissioni per lo studio di specifiche materie di competenza del Consiglio stesso individuandone la composizione (designandone altresì un coordinatore tra i membri del Consiglio), gli obiettivi e i tempi del lavoro. Possono far parte di dette Commissioni sia componenti del Consiglio Accademico, sia altri membri interni o esterni all'Accademia. L'Accademia metterà a disposizione dei componenti di tali Commissioni tutta la documentazione e i mezzi necessari per lo svolgimento del loro lavoro.

6. I componenti del Consiglio Accademico sono tenuti a garantire l'opportuna riservatezza di tutti gli elementi emersi nel corso delle discussioni e della consultazione dei materiali, fatti salvi quelli messi a verbale e in stretta relazione con le deliberazioni adottate.

Articolo 5 – Competenze

1. Il Consiglio accademico è il cuore dell'Accademia. È il principale ente accademico incaricato di stabilire e mantenere i più alti standard dell'insegnamento, dell'apprendimento, dell'istruzione e della ricerca.

Definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione con particolare attenzione all'efficacia dei percorsi formativi in itinere e alle eventuali modifiche da apportare agli stessi sentite anche le relazioni e le motivate richieste dei vari Dipartimenti, del Collegio dei Professori e della Consulta degli Studenti.

Esso in particolare svolge i seguenti compiti:

1. Determina il piano d'indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche ed artistiche, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili.
2. Monitorare e controllare lo sviluppo e la conduzione dell'attività accademica in accordo con le linee guida preposte a disciplinare i controlli di qualità delle attività accademiche.
3. Implementa le linee d'intervento e sviluppo dell'attività didattica assicurando un'efficace interazione con gli Studenti, il personale accademico ed i professionisti del settore di riferimento dell'Accademia.
4. Garantisce al Nucleo di Valutazione ed a tutti gli altri organi competenti l'accesso alle informazioni necessarie ai fini dei processi di monitoraggio e valutazione delle attività accademiche.
5. Esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti e all'assegnazione degli incarichi di didattica.
6. Propone al Direttore eventuali modifiche relative al regolamento didattico o

altri regolamenti di competenza dello stesso.

TITOLO V

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Articolo 1 – Composizione

Articolo 2 – Convocazione

Articolo 3 – Competenze

Articolo 4 – Funzionamento

Articolo 1 – Composizione

Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

Con il provvedimento di nomina dei componenti del Nucleo il Consiglio di Amministrazione provvede anche a designarne il Presidente.

I membri restano in carica tre anni con possibilità di rinnovo senza limiti.

Articolo 2 – Convocazione

Il Nucleo di Valutazione si riunirà almeno tre volte all'anno.

Le adunanze del Nucleo di Valutazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i membri in carica. Le riunioni del Nucleo di Valutazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a). che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b). che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c). che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d). che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'atto di convocazione, a firma del Presidente del Nucleo di Valutazione, deve contenere la data, l'ora d'inizio il luogo della stessa, nonché l'Ordine del Giorno. Tale atto (fatti salvi i casi di urgenza della convocazione – che dovrà avvenire in via personale a tutti i membri del Nucleo con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio della riunione).

Articolo 3 – Competenze

Il nucleo di Valutazione è il principale organo accademico incaricato di stabilire e mantenere i più alti standard d'insegnamento, apprendimento, istruzione e ricerca, verificando la corrispondenza tra risultati ed obiettivi.

In particolare, il Nucleo di Valutazione provvede:

1. Osservare e consigliare la corrispondenza dei risultati ai più alti standard d'insegnamento, apprendimento, istruzione e ricerca.
2. Valutare l'efficacia dei risultati rispetto alle necessità del contesto professionale e socio-economico di inserimento, garantendo l'adeguatezza dell'azione formativa rispetto alle future prospettive occupazionali degli studenti.
3. Valutare i risultati dell'attività didattica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando la corretta erogazione delle attività programmate e l'utilizzo effettivo delle risorse disponibili.
4. Applicare specifici processi di controllo di qualità basati sia sulle evidenze dei risultati che sulle opinioni degli studenti (garantendone l'anonimato), acquisite anche tramite indagini a sondaggio e delibere della Consulta Studentesca in piena autonomia operativa; dando altresì conto di tali evidenze nella relazione annuale di cui al successivo numero 6 di questo articolo.
5. Fornire riscontri utili, in sede di valutazione dei risultati, per l'Istituzione nel definire le proprie linee di indirizzo in sede di revisione, aggiornamento e sviluppo dei piani di studi, delle attività accademiche, e delle risorse strutturali e di personale.
6. Recepire le informazioni e le prove documentarie più opportune per la redazione e approvazione della relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione, sulla base dei criteri di azione determinati da ANVUR.
7. Svolgere le proprie funzioni contemperando, nei limiti del possibile, le indicazioni illustrate in questo Regolamento con i compiti esplicitamente definiti periodicamente da ANVUR e con le normative vigenti.

Articolo 4 – Funzionamento

1. Il Nucleo di Valutazione si riunirà almeno tre volte l'anno, su convocazione del Presidente del Nucleo;
2. Il Nucleo è presieduto dal Presidente del Nucleo di Valutazione il quale, in caso di assenza improvvisa o impedimento momentaneo, vista la necessità di procedere ad una o più deliberazioni urgenti e indifferibili, ha facoltà di delegare alla Presidenza un suo componente, per uno o più punti dell'ordine del giorno per il quale il Nucleo è stato convocato. Il Presidente del Nucleo di valutazione, o chi in sua vece presiede la riunione o parte di essa, verificata la validità della seduta, la dichiara aperta, provvede per ogni argomento all'Ordine del Giorno alla sua relazione - personalmente o attraverso delega a un componente il Nucleo - modera la relativa discussione, indice la votazione e ne proclama l'esito. Dichiara infine la chiusura della seduta.
3. All'inizio di ogni seduta viene nominato, tra i componenti il Nucleo di Valutazione, un Segretario verbalizzante. Il verbale di ogni seduta deve essere redatto in maniera da contenere le deliberazioni adottate nel corso della seduta stessa (con riferimento alle votazioni ove palesi), le motivazioni di tali provvedimenti e gli elementi di discussione la cui pubblicità è ritenuta indispensabile a una comprensione più chiara degli stessi provvedimenti nel contesto didattico, di ricerca e di produzione dell'Accademia. Al verbale possono essere allegati interventi scritti da parte dei componenti il Nucleo qualora ne facciano esplicita richiesta.

Il verbale può essere letto e approvato in chiusura di seduta oppure all'inizio della seduta successiva previa adozione degli emendamenti comunicati anche a mezzo posta. Una volta approvato esso è firmato dal Presidente del Nucleo di Valutazione e dal Segretario verbalizzante, reso pubblico nei tempi e nelle modalità stabilite nel verbale stesso.

4. Le riunioni sono validamente costituite se a esse partecipa la maggioranza assoluta dei componenti il Nucleo di Valutazione.

All'inizio di ogni riunione il Presidente può chiedere ai componenti il Nucleo di Valutazione di modificare l'ordine di discussione dei punti all'Ordine del Giorno e far precedere il loro esame da comunicazioni che ritiene opportuno portare a conoscenza dell'organo collegiale.

Le deliberazioni avvengono su approvazione della maggioranza assoluta dei presenti attraverso voto palese con alzata di mano tranne che in caso di votazioni riguardanti persone o che comunque possano essere lesive della privacy per le quali si procede a scrutinio segreto. A tal scopo è costituita seduta stante una commissione elettorale formata da due componenti il Nucleo.

Nelle deliberazioni a voto palese, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente del Nucleo di valutazione o da chi lo presiede in sua vece. Nel caso di votazione a scrutinio segreto si ripete la votazione e, in caso di ulteriore parità, la deliberazione si intende "non approvata".

5. Per la discussione di determinate problematiche possono essere invitati, senza diritto di voto, esperti e consulenti anche esterni all'Accademia, personale della segreteria didattica e amministrativa, altri docenti e studenti. Inoltre il Nucleo di Valutazione può, per l'esercizio delle sue funzioni, chiedere il parere di altri organi dell'Istituzione o istituire apposite Commissioni per lo studio di specifiche materie di competenza del Nucleo stesso individuandone la composizione (designandone altresì un coordinatore tra i membri del Nucleo), gli obiettivi e i tempi del lavoro. L'Accademia metterà a disposizione dei componenti di tali Commissioni tutta la documentazione e i mezzi necessari per lo svolgimento del loro lavoro.

6. I componenti del Nucleo di Valutazione sono tenuti a garantire l'opportuna riservatezza di tutti gli elementi emersi nel corso delle discussioni e della consultazione dei materiali, fatti salvi quelli messi a verbale e in stretta relazione con le deliberazioni adottate.

7. L'Accademia assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto d'accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della privacy.

TITOLO VI

COLLEGIO DEI PROFESSORI

Articolo 1 – Composizione

Articolo 2 – Convocazione

Articolo 3 – Presidente e Segretario

Articolo 4 – Votazioni

Articolo 5 – Compiti

Articolo 1 – Composizione

Il Collegio dei Professori è composto da:

- Direttore (che lo presiede);
- Tutti i docenti in servizio presso l'Accademia alla data di convocazione del Collegio stesso;
- Assistenti e tutor didattici;

Solo con riferimento agli assistenti ed ai tutor didattici gli stessi possono partecipare ed esprimere il proprio voto anche per delega.

Possono essere invitati in Collegio esperti in particolari settori (senza diritto di voto) inerenti alla gestione e al funzionamento dell'Accademia relativamente ad argomenti inseriti all'interno dell'Ordine del Giorno.

Articolo 2 – Convocazione

Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore ogni qualvolta si renda necessario deliberare o acquisire pareri su materie di competenza del Collegio stesso e ogni qualvolta ne sia fatta motivata richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Collegio è inoltre convocato, se previsto dai rispettivi decreti di indizione delle elezioni da parte del Presidente e del Direttore, per le procedure di elezione del Direttore e dei componenti docenti del Consiglio Accademico.

L'atto di convocazione, a firma del Direttore, deve contenere la data, l'ora d'inizio il luogo della stessa, nonché l'Ordine del Giorno. Tale atto (fatti salvi i casi di urgenza della convocazione – che dovrà avvenire in via personale a tutti i docenti con almeno quarantotto ore di anticipo rispetto all'inizio della riunione) deve essere comunicato personalmente ai docenti con almeno sette giorni di anticipo dalla data di riunione, mediante e-mail.

Il Collegio è validamente costituito se a esso partecipa la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le adunanze del Collegio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i membri del Collegio. Le riunioni del Collegio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a).

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b). che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c). che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d). che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In qualsiasi momento della seduta si può procedere alla verifica del numero legale dietro richiesta di un componente il Collegio. Il venir meno del numero legale comporta la sospensione della seduta fino a un massimo di quindici minuti dopo i quali, persistendo tale situazione, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Collegio, su iniziativa e richiesta firmata da almeno la metà più uno dei componenti, può deliberare l'inserimento di uno o più ulteriori punti all'Ordine del Giorno, purché di argomento attinente ai compiti e alle funzioni del Collegio stesso.

La maggioranza del Collegio può inoltre chiedere la modifica della successione dei punti all'Ordine del Giorno.

Articolo 3 – Presidente e Segretario

Il Collegio dei Professori è di norma presieduto dal Direttore dell'Accademia. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo la presidenza è assunta dal Vice Direttore.

Il Presidente, verificato il numero legale dei presenti, apre la seduta e può fare precedere i punti dell'Ordine del Giorno da sue comunicazioni. Illustra personalmente – o delegando un docente in caso di opportunità – i punti dell'Ordine del Giorno, ne modera la successiva discussione, indice le relative votazioni e ne proclama l'esito.

All'inizio di ogni seduta del Collegio è nominato un docente con funzioni di Segretario verbalizzante. Il verbale delle sedute deve contenere gli elementi essenziali delle discussioni, proposte, votazioni e deliberazioni assunte dal Collegio e può essere integrato da interventi scritti che singoli docenti chiedono siano allegati al verbale stesso.

Il Verbale può essere letto e approvato in chiusura di seduta oppure all'inizio della seduta successiva previa adozione degli emendamenti comunicati anche a mezzo posta. Una volta approvato esso è firmato dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, reso pubblico nei tempi e nelle modalità stabilite nel verbale stesso.

Indipendentemente dai tempi di approvazione del verbale le deliberazioni del Collegio dei Professori hanno immediata esecutività e di esse è data informazione secondo le forme stabilite dal Direttore.

Articolo 4 – Votazioni

Le deliberazioni avvengono per approvazione della maggioranza assoluta dei presenti attraverso voto palese con alzata di mano - in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente - tranne che nei casi di elezione degli organi dell'Accademia ed eventuali altre votazioni riguardanti persone o che comunque possano essere ritenute lesive della privacy per le quali si procede a scrutinio segreto.

Per le procedure di votazione relative agli organi dell'Accademia si fa riferimento alle modalità di elezione fissate nei relativi Regolamenti e Decreti di indizione

delle elezioni, mentre per le altre votazioni per le quali si rende opportuno lo svolgimento a scrutinio segreto viene nominata seduta stante una commissione elettorale formata da tre docenti e istituito apposito seggio per permettere lo svolgimento delle operazioni di voto.

Articolo 5 – Compiti

Il Collegio dei Professori, svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico. In particolare:

- formula eventuali proposte relativamente all'organizzazione delle attività didattiche, di formazione, di ricerca, di produzione artistica e di aggiornamento del personale docente dell'Accademia e all'acquisizione, valorizzazione e conservazione di spazi, mezzi e strutture atti a migliorare gli standard qualitativi dell'istituzione;
- provvede alla valutazione dei risultati accademici, dei piani di studi e dei parametri di profitto degli studenti;
- esprime pareri, potendone altresì assumere l'iniziativa, sull'opportunità di revisione dei Regolamenti dell'Accademia;
- Valuta ed esprime proprie valutazioni in ordine ai risultati e ai riscontri delle indagini svolte presso gli studenti e gli altri organi rilevanti ai sensi di quanto disciplinato nel presente regolamento.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI REVISORI

- Articolo 1 – Definizione e nomina**
- Articolo 2 – Composizione e durata**
- Articolo 3 – Cessazione dalla carica**
- Articolo 4 – Competenze**
- Articolo 5 – Revisore**

Articolo 1 – Definizione e nomina

1. Il Collegio dei Revisori è costituito e disciplinato in base alle norme statutarie dell'Accademia ed è nominato direttamente dall'assemblea dei soci.
2. Il Collegio dei Revisori, vigila sulla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa.

Articolo 2 – Composizione e durata

1. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio

Articolo 3 – Cessazione dalla carica

1. I membri del Collegio possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.
2. I nuovi membri restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 4 – Competenze

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c., nonché quelle indicate dall'art. 9

DPR 132/2003.

2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio-conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 5 – Revisore

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 2409-quinquies c.c.
2. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.
3. Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 - ter e 2409 - sexies c.c. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c. nonché quelle previste a norma dell'art. 9 del DPR 132/2003.

TITOLO VIII

CONSULTA DEGLI STUDENTI

- Articolo 1 – Definizione**
- Articolo 2 – Composizione e nomina**
- Articolo 3 – Competenze e funzioni**

Articolo 1 – Definizione

1. La Consulta degli studenti è l'organo deputato ad assicurare un efficace canale di comunicazione istituzionale tra studenti e personale sia docente che amministrativo; nonché uno strumento di discussione relativo all'esperienza accademica degli studenti.

Articolo 2 – Composizione e nomina

1. Fanno parte della Consulta degli Studenti due rappresentanti per ogni classe di ogni corso accademico di primo livello.
2. I rappresentanti degli Studenti vengono eletti annualmente direttamente dagli Studenti a mezzo di consultazione convocata e regolata con provvedimento del Direttore.
3. L'operatività della Consulta è garantita dal Presidente dell'Accademia in collaborazione con il Direttore.
4. Annualmente, la Consulta, provvede alla nomina del proprio Presidente tra tutti i suoi componenti; le modalità di nomina sono disciplinate direttamente dal Direttore.

Articolo 3 – Competenze e funzioni

1. Considerare, discutere e rispondere alle istanze degli studenti, alle relazioni da parte di studenti e rappresentanti.
2. Considerare e discutere i risultati delle indagini studentesche e le risposte formali dell'Accademia ed i relativi piani di applicazione.
3. Considerare e discutere la fornitura di strutture e risorse in relazione all'insegnamento.
4. Considerare e discutere le relazioni degli organi di controllo e le risposte e le azioni che ne derivano.
5. Considerare e discutere i punti di forza e le debolezze di tutti gli aspetti dei percorsi formativi e tutte le modifiche proposte.
6. Considerare e valutare lo sviluppo delle politiche accademiche dell'Istituto, in particolare l'efficacia delle strategie di insegnamento, apprendimento e valutazione. Questo include tutti i progetti di miglioramento tematico identificati dall'Accademia.

7. Svolgere, almeno due volte all'anno, riunioni in cui formalizzare in appositi verbali le attività compiute e le informazioni assunte in rappresentanza del corpo studentesco e nello svolgimento delle funzioni descritte ai commi che precedono. Tale riunioni vengono convocate con decreto del Direttore e vi partecipano il Direttore, il Presidente, i docenti con funzioni di coordinamento, e uno o più rappresentanti del personale amministrativo e di servizio agli studenti.
8. Redige ed approva il verbale delle proprie sedute che viene reso pubblico e ratificato nella seduta successiva, previa nomina di un segretario per ogni adunanza da parte del Direttore;

TITOLO IX

ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL'ACCADEMIA E

AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA

Articolo 1 – Incarichi per attività didattica ordinaria (corsi accademici di primo livello: Corso di Produzione Audio, Corso di Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media)

Articolo 2 – Procedure di selezione per incarichi di docenza per i suddetti corsi

Articolo 3 – Figure di supporto alla didattica: contratti di collaborazione professionale e contratti di collaborazione a tempo parziale

Articolo 4 – Attività di arricchimento e completamento dell'offerta formativa

Articolo 5 – Compiti e doveri didattici dei docenti

Articolo 6 – Monitoraggio delle attività

Articolo 1 – Incarichi per attività didattica ordinaria (corsi accademici di primo livello: Corso di Produzione Audio, Corso di Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media)

1. L'attività didattica è svolta ordinariamente dai docenti di ruolo in organico presso l'Accademia e dai docenti con contratti a tempo determinato in caso di vacanza dei posti in organico o per necessità temporanee dipendenti da assenze - a vario titolo - del personale in servizio.

2. Il ricorso a docenti esterni all'Accademia (tramite contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione professionale) per la copertura di insegnamenti relativi all'attività didattica ordinaria (corsi accademici di primo livello), è limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità e comunque occorrente al fine di garantire la pertinenza del profilo artistico, scientifico-professionale e di ricerca del docente rispetto all'insegnamento indicato. In presenza di professionalità adeguate tra il personale docente già in servizio presso l'Accademia sarà conferita ad esse la priorità nell'incarico tenuto conto dell'impegno orario da esso richiesto. L'assegnazione di tali incarichi potrà avvenire anche per insegnamenti diversi da quelli del settore artistico-disciplinare cui il docente appartiene purché tali insegnamenti siano considerati omologhi o ad esso strettamente attinenti da motivate deliberazioni del Consiglio Accademico, o nel caso in cui il docente abbia per detti insegnamenti elevate competenze professionali.

Articolo 2 – Procedure di selezione per incarichi di docenza per i suddetti corsi

Le procedure di selezione del personale docente per i corsi di cui all'articolo 1 sono

attivate tramite Decreto del Direttore secondo le modalità previste dalla normativa in vigore. L'articolato di tale Decreto deve comprendere:

- Denominazione completa di codice, se previsto, dell'insegnamento;
- Requisiti per l'ammissione;
- Modalità di presentazione della domanda e termine per la presentazione;
- Formazione della Commissione esaminatrice;
- Tipologie di titoli (di studio, di servizio, artistico-professionali, ecc.) richiesti all'aspirante ed eventuali programmi delle prove d'esame laddove previste o consentite dalla normativa in vigore e ritenute opportune dal Consiglio Accademico;
- Pubblicazione delle graduatorie;
- Trattamento economico e previdenziale del contratto e obblighi di lavoro;
- Tipologia del contratto, ed eventualmente le modalità di eventuale rinnovo dello stesso;
- Modalità di accettazione e di stipula del contratto da parte del candidato individuato destinatario della proposta di lavoro e motivi di decadenza e risoluzione del contratto;
- Modello di domanda e scheda di compilazione dei titoli.

Articolo 3 – Figure di supporto alla didattica: contratti di collaborazione professionale e contratti di collaborazione a tempo parziale

1. L'Accademia riconosce come indispensabile per lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione, la presenza di qualificati accompagnatori, per la cui individuazione ricorre a procedure di selezione con conseguente stipulazione di contratti di collaborazione professionale e/o di contratti di collaborazione a tempo parziale rivolti a studenti che dimostrino l'idoneità a tale funzione.

2. L'Accademia può inoltre prevedere, per prestazioni di supporto alle attività didattiche e artistiche, l'impiego di qualificate figure professionali quali: personale tecnico per la manutenzione del patrimonio strumentale e di supporto multimediale, accordatori, tecnici informatici, tecnici del suono e di registrazione, operatori video, per la cui individuazione può ricorrere sempre a procedure di selezione con conseguente stipulazione di contratti di collaborazione professionale.

3. Il numero totale - tra collaboratori professionali e studenti collaboratori - di figure da identificare nei vari settori è indicata annualmente dal Consiglio Accademico in base al piano di indirizzo e programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca è subordinata al parere, per quanto concerne le modalità di verifica della copertura finanziaria, del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Accademico, contestualmente alle modalità e ai tempi di indizione delle selezioni, fissa:

- i criteri di selezione delle figure di collaboratori professionali necessari (tipologie dei titoli da presentare e delle prove d'esame volte all'accertamento dei requisiti di idoneità all'espletamento delle loro funzioni);
- i criteri di formulazione per l'assegnazione dei contratti di collaborazione a tempo parziale (valutazione del *curriculum studiorum* e prove d'esame volte all'accertamento dei requisiti di idoneità all'espletamento delle funzioni della

figura in oggetto).

4. Il Consiglio Accademico propone inoltre al Consiglio di Amministrazione, preventivamente alle procedure di selezione dei destinatari dei contratti suddetti, la congruità del trattamento economico orario per le due tipologie di contratti previsti e il monte-ore individuato per ogni attività.

Articolo 4 – Attività di arricchimento e completamento dell’offerta formativa

1. L’Accademia annualmente potrà istituire attività di arricchimento e completamento dell’offerta formativa, secondo gli indirizzi dati dal Consiglio Accademico, sentiti il Collegio dei Professori, e/o su proposta e segnalazione di singoli docenti, e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sotto forma di:

- *seminario*: una o più giornate di lezione teorica e/o pratica su una particolare tematica affidata ad un docente AFAM oppure altro esperto della materia tale da garantire un elevato standard artistico, culturale, didattico.
- *master class*: una o più giornate di lezione pratica tenuta da un docente di chiara fama internazionale a discenti già in possesso di elevate capacità tecniche nell’ambito della produzione audiovisiva per i quali può essere previsto un esame di ammissione a discrezione del docente o almeno una selezione attraverso presentazione di apposito *curriculum studiorum* (con eventuali allegati multimediali). Il numero dei partecipanti come “effettivo” è limitato in accordo alle richieste del docente e al numero di ore di lezione, mentre non sono posti limiti di partecipazione alla master class come “uditore”.
- *conferenza*: relazione pubblica su una particolare tematica (la conferenza può rientrare anche all’interno di un convegno di studi) tenuta da un docente, anche esterno, cultore della materia trattata.
- *lectio magistralis*: lezione pubblica su una particolare tematica tenuta da una personalità di chiara fama internazionale, le cui modalità di svolgimento saranno da concordare con il docente invitato.

2. Il Consiglio Accademico vaglia e delibera prima dell’inizio dell’anno accademico, al quale le attività si riferiscono, le proposte pervenute (di norma entro il 30 settembre di ogni anno) avendo facoltà di proporre eventuali modifiche e chiarimenti, e ne dispone un elenco prioritario - da utilizzare in caso di impossibilità a finanziare tutti i progetti approvati – in base alla valenza didattica delle stesse in riferimento alle caratteristiche degli studenti iscritti all’Accademia e agli obiettivi primari dei loro percorsi formativi.

Le linee guida adottate per tali priorità sono le seguenti:

- attività di sostanziale consolidamento per gli studenti di un percorso formativo nei suoi aspetti caratterizzanti e/o di base;
- attività di arricchimento del piano generale dell’offerta formativa dei corsi accademici;
- attività di arricchimento dell’offerta formativa, di livello anche non accademico e/o rivolta anche a discenti esterni all’Accademia.

3. La partecipazione alle conferenze e alle lezioni magistrali è, di norma, gratuita. Può essere comunque prevista una forma di iscrizione anche in relazione alla limitata disponibilità di capienza degli spazi.

La partecipazione ai seminari e alle master class è gratuita per gli studenti interni dell’Accademia iscritti al *Corso di Produzione Audio* e al *Corso di Produzione*

Cinetelevisiva e Nuovi Media, nell'ambito del percorso di studi scelto dallo studente, mentre può essere prevista una tassa di iscrizione e di frequenza per gli studenti esterni secondo modalità stabilite per ogni tipologia di attività da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. La docenza nei seminari da parte di docenti interni all'Accademia, nonché la loro eventuale opera di assistenza ai seminari di docenti esterni ed interni e alle master class, è considerata quale prestazione didattica interna al monte ore e come tale non è soggetta a compenso aggiuntivo e ad aggravio di spesa da parte dell'Accademia.

Articolo 5 – Compiti e doveri didattici dei docenti

1. I professori assolvono i propri compiti e doveri didattici attraverso un impegno didattico complessivo - variabile a seconda delle varie tipologie di contratti di lavoro in cui essi sono inquadrati e comprendente le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato - non inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge e/o dai contratti di collaborazione individualmente stipulati con l'Accademia.

2. Ogni docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati avvalendosi della metodologia didattica che ritiene più opportuna. Il docente può annualmente richiedere al Consiglio Accademico motivate modifiche ai programmi di studio e d'esame.

3. Ogni docente è tenuto a compilare - in base alla vigente normativa - una relazione dell'attività didattica svolta per il ruolo di appartenenza sino al termine dell'incarico.

Tale relazione dovrà contenere le linee essenziali di conduzione dei programmi, la metodologia seguita, il numero di studenti partecipanti al corso e gli eventuali esami sostenuti, le attività (saggi, concerti, pubblicazioni, conferenze, ecc.) connesse allo svolgimento del corso ed eventuali annotazioni che il docente riterrà opportuno inserire.

4. Ciascun docente assolve il proprio compito didattico complessivo garantendo la propria collaborazione in materia di organizzazione dell'attività didattica al fine di permettere il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studi, dando disponibilità alla più equilibrata distribuzione del carico didattico tra docenti - assegnazione di tesi agli studenti, partecipazione alle commissioni, attività di orientamento e di tutorato - e cooperando in materia di attività di ricerca e di produzione artistica con gli altri docenti.

5. Ciascun docente è tenuto a concordare, nei tempi fissati dall'Accademia, il proprio piano del monte ore di lezione che dovrà tenere conto di una congrua distribuzione delle lezioni in base alla tipologia di materia insegnata, alle esigenze di frequenza degli studenti - garantendo in particolare la non sovrapposibilità delle lezioni - e alla disponibilità degli idonei spazi all'interno dell'Accademia.

6. Ciascun docente è tenuto al rispetto degli orari delle lezioni, dei programmi di corso e d'esame e alla corretta compilazione dell'apposito registro elettronico delle lezioni nel quale dovrà segnare orari di inizio e di termine delle attività didattiche, modalità di svolgimento delle stesse, indicando gli studenti partecipanti. Al termine dell'anno accademico il registro deve essere consegnato alla segreteria didattica.

7. Ciascun docente è tenuto a svolgere compiti di assistenza agli studenti in riferimento alla materia insegnata, a partecipare alle commissioni di verifica del profitto e all'esame finale dei propri studenti.

8. Ciascun docente è tenuto a rispettare le norme dello Statuto, dei

Regolamenti didattici, del presente Regolamento generale, degli altri regolamenti dell'Accademia e dei Decreti del Direttore.

Articolo 6 – Monitoraggio delle attività

1. Le attività di cui agli articoli 1 e 4 sono soggette ad un monitoraggio relativo alla partecipazione in proporzione al campo di interesse primario di ogni singola attività; tale monitoraggio costituisce un indice di riferimento per una eventuale presentazione di attività analoga per gli anni immediatamente successivi.

TITOLO X

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 – Richiamo ed applicazione dei Regolamenti già in vigore nel presente Regolamento

Articolo 2 – Integrazioni e modifiche al presente Regolamento

Articolo 3 – Norma finale di salvaguardia

Articolo 1 – Richiamo ed applicazione dei Regolamenti già in vigore nel presente Regolamento

1. I regolamenti già in vigore relativi al funzionamento del Accademia sono inseriti, in quanto compatibili all'interno del presente Regolamento Generale.

Articolo 2 – Integrazioni e modifiche al presente Regolamento

1. I regolamenti interni del Accademia emanati successivamente al presente Regolamento Generale non devono essere in contrasto con esso e possono essere inseriti al suo interno su richiesta degli organi di governo e gestione del Accademia o quando esplicitamente richiesto dalla legislazione vigente.

2. Il Accademia può altresì emanare regolamenti interni autonomi rispetto al presente Regolamento Generale le cui norme non siano in contrasto con quelle del presente Regolamento.

3. In caso di difformità tra le norme previste nel presente Regolamento e quelle di ulteriori regolamenti in fase di emanazione sarà cura degli organi competenti valutare tali difformità e su quale testo produrre le modifiche necessarie al fine di garantire una coerenza normativa.

Eventuali modifiche al presente Regolamento Generale avvengono in forza di decreto del Presidente dell'Accademia debitamente approvato dal Consiglio di Amministrazione. Le norme del presente Regolamento perdono la loro efficacia e devono essere immediatamente cassate - per poi essere soggette a eventuale nuovo inserimento fatte salve le opportune modifiche e integrazioni - in caso di difformità nei confronti di fonti normative ad esse superiori.

Articolo 3 – Norma finale di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto e della legislazione vigente, nonché altre norme regolamentari del Accademia, applicando ove possibile il principio della analogia juris.